A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario

www.adisufederico2.it - info.adisufederico2@unina.it

ANNO ACCADEMICO 2007/2008

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI:

BORSE DI STUDIO
POSTI ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Delibera C.d'A. n. 20 del 19 luglio 2007

Disposizione Dirigenziale n. 000434 del 23 luglio 2007

SCADENZA:

ORE 12 DEL 21 SETTEMBRE 2007

Art. 1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA ..... Pag. 6
1.1 – AMMISSIBILITA' AL CONCORSO . TRASFERIMENTO DI SEDE, DI FACOLTA' O DI CORSO DI LAUREA ..... " 6
1.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ..... " 7
1.3 - DOMANDE DA TRASFERIRE PRESSO ALTRI ENTI ..... " 8
1.4 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS ..... " 8

Art. 2 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE" ..... " 9
2.1 - "IN SEDE" ..... " 9
2.2 - "PENDOLARE" ..... " 9
2.3 - "FUORI SEDE" ..... " 9
2.3.1 - STUDENTI STRANIERI ..... " 10
2.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ..... " 10

Art. 3 -IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI ..... " 10
3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO ..... " 10
3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI ..... " 11

Art. 4 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2006 - RILASCIO E CRITERI ... " 11

Art. 5 - REQUISITI DI REDDITO ..... " 13
5.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA ..... " 13
5.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 NON HA PRODOTTO REDDITI ..... " 13
5.2.1 – CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (Pensioni, Indennità, etc.) ..... " 14
5.3 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE ..... " 14
5.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO D'ORIGINE ..... " 15
5.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI ..... " 15
5.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ..... " 15
5.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE ..... " 16
5.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI ..... " 16
5.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ ..... " 17
5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE ..... " 17
5.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE ..... " 17
5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO) .. " 17

Art. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE ..... " 18
6.1 – TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE" ..... " 18
6.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DOTTORATO DI RICERCA ..... " 18
6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - REQUISITO MINIMO DI MERITO " 19
6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DI DOTTORATO DI RICERCA ..... " 20

6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO) ..... " 20
6.6 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI "FUORI CORSO INTERMEDIO" O "RIPETENTE" ..... " 22
6.7 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE ..... " 22

Art. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ..... " 22
7.1 - REQUISITI DI MERITO ..... " 22

Art. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO ..... " 23

Art. 9 - INDICE DI MERITO ..... "24

Art.10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE ..... " 24
10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE ..... " 24
10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO ..... " 25
10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE ..... " 26
10.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD "ULTERIORE SEMESTRE" O IMMATRICOLANDI A LAUREA MAGISTRALE GIA' SPECIALISTICA ..... " 27
10.5 - PUBBLICAZIONE ..... " 27
10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI ..... " 28

Art.11 - RETTIFICHE E RICORSI ..... " 28

Art.12 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI - BENEFICI ..... " 29
12.1 - IDONEI ASSEGNATARI ..... " 29
12.2 - IDONEI NON ASSEGNATARI ..... " 29

Art.13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI ..... " 29
13.1 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI ..... " 30
13.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI - RIMBORSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE ..... " 31
13.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE ..... " 31

Art.14 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO – RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO ..... " 32
14.1 - INCASSO DELLE SOMME ..... " 32
14.1.1 – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE 33
14.2 - RESTITUZIONE DELL'ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI ..... " 33

Art.15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ..... " 33
15.1 - CANDIDATI "FUORI SEDE" ..... " 34
15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.) ..... " 34
15.3 - CANDIDATI CD. "AUTONOMI" ..... " 35
15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI ..... " 35
15.5 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ..... " 35

15.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE ..... " 36
15.7 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI ..... " 36
15.8 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ ..... " 36
15.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE ..... " 37
15.10 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON-UE ..... " 37
15.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU ..... " 38
15.12 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE ..... " 39
15.13 - CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP ..... " 39
15.14 - CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE ..... " 39
15.15 - CANDIDATI RINUNCIATARI O DECADUTI CHE SI REIMMATRICOLANO ..... " 40

Art. 16 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI. ..... " 40
Art. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO ..... " 41
Art. 18 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE ..... " 41
Art. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA ..... " 42
Art. 20 - COMPATIBILITÀ ..... " 43
Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196) - INFORMATIVA ..... " 43
Art. 22 - NORME DI RINVIO ..... " 43
Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ..... " 44

APPENDICE N. 1 - ACCESSO AL MODULO/DOMANDA ..... " 45
APPENDICE N. 2 - GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA ..... " 47
APPENDICE N. 3 - DATE DA RICORDARE ..... " 49

Art. 1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA

Il presente bando rispecchia le disposizioni contenute nella programmazione regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 05/06/2007.

L'**A**.**Di**.**S**.**U**. "**Federico II**" (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Azienda o Adisu) bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse) a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2007/2008 all'Università "Federico II" (in seguito anche solo Ateneo o Università), qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza.

La data di scadenza per la partecipazione al concorso, mediante istanza da prodursi esclusivamente via Web, è fissata, improrogabilmente, alle **ore 12.00 del 21 settembre 2007** (art. 18 comma 1 sub *a*).

Oltre tale termine il sistema informatico, utilizzato per l'elaborazione dei dati, restituirà l'eventuale modulo-domanda comunque inoltrato con la dizione "**Fuori-Termine**" escludendo gli intestatari dal concorso.

L'Adisu non assume alcuna responsabilità per le istanze che non riusciranno ad esser inviate per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda.

L'importo stanziato è pari a € 9.746.000,00 (novemilionisettecentoquarantaseimila/00) fatto salvo l'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania, da ripartirsi secondo il successivo art. 10.6.

1.1 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO. TRASFERIMENTO DI SEDE, DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA

Sono ammessi al concorso gli studenti dell'Università "Federico II", iscritti ai **corsi di laurea triennale**, di **laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico**, di **laurea magistrale già specialistica**, di **specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione,** della **Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento** (in seguito anche solo **SICSI**), **di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998), in possesso di tutti i requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi artt. 5 e 6; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7.

Possono partecipare, altresì, gli studenti che contano di iscriversi ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a trasferimento da altro ateneo purché adempiano ai seguenti obblighi:

a) aver presentato, **a pena di esclusione dal concorso**, entro e non oltre le ore **12.00** del **21 settembre 2007** la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio *ex* DPCM del 9 aprile 2001, presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza;
b) far pervenire la domanda all'Adisu "Federico II", improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro e non oltre il **13 novembre 2007**;
c) chiedere, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **23 novembre 2007**;
d) produrre entro il **13 novembre 2007** i documenti individuati all'art. 15, a comprova delle situazioni particolari in cui versa il candidato e di cui ai successivi artt. 2.3, 5, 6 e 7

(l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda, a far data dal 14 novembre 2007 a tutto il **23 novembre 2007**, periodo durante il quale è possibile adeguare la documentazione presentata - si vedano gli artt. 15.1, 15.9, 15.10 e 15.11).

e) definire entro il **31 dicembre 2007, a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed effettuare il versamento della tassa regionale di € 62,00 se proveniente da ateneo di altra regione (ci si può servire degli sportelli della Banca Intesa Sanpaolo oppure del sito Web *http://campuspayweb.ceda.unina.it*);

I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.

Gli studenti che effettuano trasferimenti e/o passaggi di Facoltà o di corso di laurea nell'ambito dello stesso Ateneo "Federico II" saranno **esclusi** dal concorso se la loro posizione di trasferimento e/o passaggio, come sopra indicato, non sarà regolarizzata entro il **25 novembre 2007**, compreso il versamento della tassa regionale da effettuarsi presso tutti gli sportelli della Banca Intesa Sanpaolo oppure via web al sito *http://campuspayweb.ceda.unina.it* .

Per tutti i partecipanti l'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **31 dicembre 2007** fatta eccezione per le seguenti categorie di studenti, per le quali l'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **31 marzo 2008**:

1) studenti per i quali il numero di anni di permanenza all'università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e l'a.a. 2006/2007 incluso è pari alla durata naturale del corso e che per l'a.a. 2007/2008:

   1.a) potrebbero iscriversi ad un "*ulteriore semestre*" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2006/2007 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 6 e 7;

   1.b) potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale già specialistica dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;

2) studenti in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998;

3) studenti iscritti "*sub conditione*" a corsi di laurea per i quali è previsto il soddisfacimento di obblighi formativi per l'iscrizione regolare al successivo anno accademico.

1.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web.

La domanda é costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell'Azienda alla voce *"sportello on-line"*.

Per la compilazione del modulo/domanda sono disponibili anche postazioni PC appositamente attrezzate nelle residenze universitarie di via Tansillo, via T. De Amicis e "G. Medici" in Portici, negli uffici ex Stanford di via Paladino e nella sala polifunzionale della Facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio.

Per accedere al modulo/domanda è necessario effettuare nuovamente la "Registrazione", utilizzando, se lo si ritiene opportuno, ID e password di cui ci si è avvalsi in precedenti concorsi.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che, pur nella estrema semplicità che caratterizza la compilazione dei moduli on-line del bando, dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento

dei loro dati negli archivi dell'INPS e dell'Università (art. 18 sub *e*), indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso stesso. Le **"Appendici"** pubblicate in fondo al Bando costituiscono un'ottima guida a disposizione dei candidati.

Per quanto attiene alla quantità e qualità dei dati da immettere nei moduli on-line nessun candidato dovrebbe trovare difficoltà di sorta a farlo, essendo essi in numero estremamente limitato e nella immediata disponibilità di ognuno. Pur tuttavia, eventuali difficoltà potranno essere risolte da un'attenta lettura del bando e dalla consultazione delle FAQ che si trovano sul sito.

Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di merito universitario vanno avanzate esclusivamente agli uffici universitari di riferimento; parimenti dicasi per quanto attiene al reddito la cui competenza rientra in quella propria degli uffici finanziari, dei commercialisti di propria fiducia e degli uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

1.3 - DOMANDE DA TRASFERIRE PRESSO ALTRI ENTI

Lo studente che abbia "*confermato*" il proprio modulo/domanda entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007,** e che successivamente a tale data si trasferisce ad Ateneo diverso dal "Federico II", può chiedere che la propria domanda sia inoltrata all'Istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

La richiesta dovrà essere presentata a mano nei modi di cui all'art. 15 presso l'Ufficio sito all'interno del cortile del Salvatore con accesso da via Mezzocannone n. 8 o da via Paladino n. 39.

All'istanza va allegata la copia della domanda di partecipazione dell'interessato. L'Adisu provvederà all'inoltro della pratica all'Istituzione di destinazione finale.

1.4 - COMUNICAZIONI *EX* L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS

Non saranno fornite comunicazioni personali via posta.

Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" saranno assolti esclusivamente per mezzo del sito dell'azienda ***www.adisufederico2.it***.

I candidati dovranno obbligatoriamente fornire un indirizzo telematico personale per eventuali comunicazioni dirette e personali.

È previsto anche un **servizio di comunicazione via SMS** al numero di telefono mobile che i candidati avranno indicato nella domanda di partecipazione.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D. Lgs. 196/2003 (vedi art. 21).

L'indirizzo telematico dell'Azienda è: info.adisufederico2@unina.it

Attenzione: Scrivere in maniera corretta il proprio indirizzo e-mail.

Le e-mail scritte in modo errato non saranno ovviamente riconosciute dal sistema, per cui il candidato sarà automaticamente escluso dal servizio in quanto non riceverà il codice utente e la password per accedere al modulo domanda.

Accertarsi, inoltre, che la propria mailbox non sia piena.

La richiesta di informazioni per e-mail va inoltrata attraverso un modulo standard reperibile sul sito dell'Adisu secondo il seguente percorso:

1) Link "*Sportello on-line*";
2) Link "*Stampa della domanda di partecipazione ai concorsi 2007/2008 riservati a studenti della Federico II e moduli per la richiesta di informazioni"*;
3) Autenticazione con: codice fiscale e password di accesso al proprio modulo domanda di partecipazione;
4) Link "*Richiesta informazioni bando di concorso 2007/2008*";
5) Compilazione della richiesta di informazioni tramite un testo di max 1000 caratteri, previo inserimento obbligatorio delle proprie generalità.

ART. 2 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato "*in sede*", "*pendolare*" o "*fuori sede*".

Ai fini del presente articolo per sede del corso si intende il Comune in cui si tiene il corso per l'intero anno accademico e non soltanto alcune lezioni.

2.1 - "IN SEDE"

È definito "*in sede*" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti a corsi a distanza sono considerati in sede.

2.2 - "PENDOLARE"

Il candidato è considerato "*pendolare*" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

2.3 - "FUORI SEDE"

Il candidato è considerato "*fuori sede*" al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli;
b) alloggio *"a titolo oneroso"* nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;
c) domicilio, di cui al punto b), eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell'anno accademico 2007/2008.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, improrogabilmente e **a pena di decadenza**, entro le **ore 12.00** del **13 novembre 2007,** nei modi e termini di cui al successivo art. 15.1.

In mancanza, l'opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "*fuori sede*" (art. 19 sub *h*), assumendo lo status di "*pendolare*".

Sono ritenuti "*fuori sede*" gli studenti stranieri e gli ospiti delle residenze universitarie dell'Azienda, nei limiti e termini successivamente indicati (v. artt. 2.3.1 e 2.3.2).

2.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è considerato "*fuori sede*" indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non sia stabilmente residente sul territorio italiano. In tale ipotesi, la residenza del candidato segue le norme cui soggiacciono gli studenti di cittadinanza italiana.

2.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiano nelle residenze universitarie sono considerati "*fuori sede*" se già riconosciuti tali per l'a.a. 2006/07 e se nell'a.a. 2007/08, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di mesi 10 (dieci).

Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di "*fuori sede*" dovranno dimostrare, secondo i criteri di cui al successivo art. 15.1, di aver preso alloggio all'esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di mesi 10 (dieci).

Viceversa, per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso dell'anno, il periodo di mesi 10 (dieci) si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, da documentare secondo quanto disposto dal successivo art. 15.1, e i mesi di permanenza nella residenza.

In ogni caso, il mancato completamento del periodo di mesi dieci comporta che il candidato perde lo status di "*fuori sede*" assumendo quello di "*pendolare*" e, per il periodo di fruizione del posto-letto, dovrà corrispondere in fase di conguaglio il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 13.1.

ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

L'ammontare della borsa è fissato in:

- **€ 1.680,00** (milleseicentottanta/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente "**in sede**";
- **€ 2.460,00** (duemilaquattrocentosessanta/00) per studente "**pendolare**";
- **€ 4.450,00** (quattromilaquattrocentocinquanta/00) per studente "**fuori sede**".

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione **economica** sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della **situazione economica equivalente** (ISEE) fissato in **€ 14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE "**FUORI SEDE**"	STUDENTE "**PENDOLARE**"	STUDENTE "**IN SEDE**"
Minore o uguale a:		**Importo complessivo**	**Importo complessivo**	**Importo complessivo**
2/3 della soglia (*)	€ 9.700,00	€ 4.450,00	€ 2.460,00	€ 1.680,00
7/9 della soglia (*)	€ 11.300,00	€ 4.230,00	€ 2.300,00	€ 1.520,00
8/9 della soglia (*)	€ 12.900,00	€ 4.020,00	€ 2.140,00	€ 1.370,00
Reddito soglia (*)	€ 14.500,00	€ 3.810,00	€ 1.980,00	€ 1.210,00

(*) arrotondamento alle centinaia

3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

L'importo della borsa può essere:

a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale già specialistica **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. La verifica sarà fatta d'ufficio, a cadenza quindicinale, fino alla chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008 (31/03/2009);

c) **ridotto** del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (artt. 6.3 e 10.4);

d) **ridotto,** in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 3.1;

e) **ridotto d'ufficio,** delle somme eventualmente dovute all'Azienda a qualsiasi titolo.

Al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per il servizio ristorazione e/o per il servizio alloggio e quanto in realtà devono corrispondere in virtù della posizione conseguita nel concorso.

I benefici di cui sopra ed altri ancora competono agli assegnatari della borsa di studio (per assegnatari si intendono coloro i quali risulteranno idonei con posizione in graduatoria che rientra nel numero delle borse assegnate dal "*riparto*"). Anche per gli idonei che non conseguiranno materialmente l'importo della borsa di studio sono, comunque, previsti dei benefici. Per un approfondimento consultare il successivo art. 12.

ART. 4 – ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2006 RILASCIO E CRITERI

Il possesso del requisito del reddito, così come individuato dal successivo art. 5, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE,** rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

La suddetta DSU, necessaria per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve riportare necessariamente l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è: "***Prestazioni del diritto allo studio universitario***".

Maggiori e più dettagliate informazioni sul sito:

www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm

A pena di esclusione dal Concorso:

a) l'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano prelevabili in automatico dal sistema negli archivi INPS per il **15 ottobre 2007**. Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio;

b) il rilascio dell'attestazione ISEE deve esser richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2005 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza;

c) l'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2006 da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato; il riferimento al reddito di anni diversi dal 2006 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti, è motivo di **esclusione dal concorso**. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2006, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda. I redditi prodotti dai germani vanno documentati a richiesta dell'Azienda, in mancanza la riduzione di cui sopra non sarà applicata;

d) la DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti, ciò al fine di consentire all'Azienda sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge e quindi perseguibile, se non veritiera;

e) la scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "**nucleo familiare d'origine**". Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d. lgs. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

   Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, per "**nucleo familiare di origine**" si intende il nucleo familiare che comprende, oltre al candidato e ad eventuali altri soggetti, entrambi i genitori del candidato stesso, anche se il candidato non convive con i genitori o se è figlio di genitori non legalmente separati o divorziati.

f) **il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.2, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita**: *"In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente"*. Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

ART. 5 - REQUISITI DI REDDITO

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di **€ 14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00).

Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€ 24.500,00** (ventiquattromilacinquecento/00).

Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub *c).*

5.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.3.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.

5.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 NON HA PRODOTTO REDDITI

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2006, **ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo**, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi, a prescindere se tali introiti siano stati o meno denunziati al fisco. Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

Esempio: *Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2006 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito*

prodotto nell'anno 2006 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.

5.2.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2006, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF *(rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, assegni sociali),* il candidato, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2006, **sebbene a valore zero**;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 21 settembre 2007**.

5.3 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub *e*, possono essere considerati "**autonomi**" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
d) il reddito proprio e/o del coniuge sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2006 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, **nei modi e termini di cui al successivo art**. **15.3**, **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007**. **In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**.

5.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO DI ORIGINE

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivono, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub *e*), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "*autonomo*") devono, a pena di **esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2006 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

5.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

In caso di **separazione** o **divorzio**, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di **esclusione dal concorso** e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2006 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussita la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, **nei modi e termini di cui al successivo art**. **15.4**, **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

5.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "*autonomo*" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2006, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **pena l'esclusione dal concorso**, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, **nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Il decesso di uno o di entrambi i genitori, avvenuto nel corso dell'anno 2007, che abbia peggiorato la situazione economica del nucleo familiare, può prevedere l'attribuzione del beneficio sulla base del reddito percepito dal nucleo stesso nell'anno 2007, anziché quello percepito nell'anno di imposta 2006, a condizione che sia documentato - nei modi di cui all'art. 15.5 - prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per il calcolo della situazione patrimoniale, in quanto tramandata agli eredi, si terrà conto dei limiti riconducibili all'anno d'imposta 2006.

5.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SINGLE

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, **nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

5.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2006 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. *i* del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

5.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati che rivestono lo status di "*religioso in comunità*" e che non siano "*autonomi*" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione soprindicata deve essere documentata, **nei modi e termini di cui al successivo art**. **15**.**8**, **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'**esclusione dal concorso**:

a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2006, **sebbene a valore zero**;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**.

5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Lo status di "**rifugiato politico**" **o** "**apolide**" **deve essere documentato**, **nei modi e termini di cui al successivo art**. **15**.**9**, **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 13 novembre 2007**. **In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

5.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere successivamente ad esibire la documentazione indicata nell'art. 15.10 del presente bando.

5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)

La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU di cui al successivo art. 15.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.

ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, così come esplicitato nei seguenti articoli.

6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE"

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti "**corsi di studio**":

1. Corsi di "**tipo A**":
   a) corsi di laurea triennale;
   b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2007/2008 a questo tipo di corsi, per "*anno di prima immatricolazione*" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di "**tipo B**":
   a) corsi di laurea magistrale già specialistica.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2007/2008 a questo tipo di corsi, per "*anno di prima immatricolazione*" si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di "**tipo C**":
   a) scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex d. lgs. n. 368/1999) e della SICSI, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).

In questo caso, per "*anno di prima immatricolazione*" si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

6.2 – CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DOTTORATO DI RICERCA

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti **per la prima volta**:

a) al primo anno di un corso di "**tipo A**" (vedi art. 6.1);

b) al primo anno di un **corso di laurea magistrale già specialistica**, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti;

c) al primo anno di corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, corsi SICSI

o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998.

Sono esclusi i corsi di specializzazione di area medica di cui al d. lgs. n. 368/1999.

Per l'accesso al concorso i candidati di cui alle lettere da **a)** a **c)** l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "**tipo A**" e di "**tipo B"**, il mantenimento della condizione di "*idoneo*" è subordinato al conseguimento di n. **20 crediti** entro il **30 novembre 2008**. La condizione di "*idoneità*" sopra richiamata abilita lo studente a trattenere l'anticipo conseguito e all'esonero delle tasse universitarie e regionali che otterrà in restituzione nei modi e termini indicati al successivo art. 17. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al "**primo anno**" sono regolamentate dal successivo art. 14 relativo all'anticipo e al saldo delle borse stesse.

6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – REQUISITO MINIMO DI MERITO

Per detti studenti **il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico o di laurea magistrale già specialistica**; quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2007/2008:

- se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale già specialistica, un periodo di cinque semestri.

A decorrere dall'**anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) **ed entro il 10 agosto 2007,** i candidati devono inoltre aver conseguito **un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette "*attività elettive*" o delle "*attività di tirocinio"* o, ancora, delle "*attività formative*" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

– **se iscritti ai corsi di laurea triennale**:

a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*";

– **se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico**:

a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
e) n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
f) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"*ulteriore semestre*";

– **se iscritti ai corsi di laurea magistrale già specialistica:**

a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*".

Ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso triennale.

Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità internazionale,** sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il **10 agosto 2007**.

Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "*Nuovo Ordinamento*" sia del cd. "*Vecchio Ordinamento*", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2007/08.

6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI E DI DOTTORATO DI RICERCA

Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, corsi SICSI, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

I corsi della "Scuola di specializzazione per le professioni forensi" non rientrano tra i corsi obbligatori per l'esercizio della professione.

6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO)

Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "**tipo A**" (art. 6.1) ad un altro un corso dello stesso "**tipo A**", il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti dovuti (indicati rispettivamente con **NCT** e **NCD** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti maturati al **10 agosto 2007** (**NC** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati e che siano stati conseguiti eventualmente nella pregressa carriera universitaria. N.B. - Nel caso l'esame fosse composto da più moduli, per "*esame convalidato*" si intende il superamento di tutti i moduli facenti parte dello stesso esame.

Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche nell'ipotesi di studenti che :

a) abbiano effettuato un passaggio da un corso di studi di "**tipo B**" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "**tipo B**";
b) nel corso della loro carriera abbiano effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
d) avendo conseguito la laurea triennale, si iscrivano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico beneficiando di abbreviazione di corso.

Nel caso di candidati rinunciatari o decaduti ai quali **non** siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (**NCT**) e il numero dei crediti dovuti (**NCD**) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

I candidati che abbiano in passato effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dalla "Federico II" devono documentare tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.15, improrogabilmente entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007** a meno che non abbiano già documentato all'Adisu tale situazione nei precedenti concorsi. Se non viene prodotta tale documentazione, l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il conteggio dei crediti previsti (**NCT**) e dei crediti dovuti (**NCD**), si terrà conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta.

In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, **a pena esclusione dal concorso**, entro il **31 dicembre 2007**.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.

I candidati che per l'anno accademico 2007/2008 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.

Esempio 1: *Uno studente che si è iscritto nell' a.a. 2006/2007 al 1° anno di Scienze Giuridiche e che per l'a.a. 2007/2008 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Economia Aziendale, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

Esempio 2*:* *Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea triennale consegue, comunque, successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2007/2008 al 1° anno di un corso di laurea magistrale già specialistica può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

Esempio 3: *Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2006/2007 al 1° anno di laurea magistrale già specialistica in Filosofia e che per l'a.a. 2007/2008 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di laurea magistrale già specialistica in Giurisprudenza, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di due semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti.*

6.6 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI "FUORI CORSO INTERMEDIO" O "RIPETENTE"

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2007/2008 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.

6.7 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE

Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.) e in ciascuno dei seguenti casi:

a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
b) anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse;
d) infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Per questi candidati l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano.

Le situazioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.12, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21 settembre 2007. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato la condizione di cui sopra al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Il presente articolo regolamenta la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %.

Detta situazione non va documentata, come prevede il successivo art. 15.13, se il candidato lo abbia già fatto a partire dall'anno accademico 2005/2006 ed a meno che, dopo tale data, non siano intervenuti cambiamenti che modificano detta situazione al punto che il candidato non ha più diritto ai benefici previsti nei casi cui al precedente comma. In tale ipotesi il candidato ha l'obbligo di segnalare la circostanza agli uffici dell'Adisu nei modi e tempi previsti dal successivo art. 15.13.

7.1 - REQUISITI DI MERITO

I candidati in situazione di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari (pertanto non si applica la condizione di

cui al successivo art. 10.1 comma *sub a*), ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2007/2008:

- se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale già specialistica, un periodo di sette semestri.

I candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo devono maturare, entro il **10 agosto 2007**, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3.

Per i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) è prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub *a.*

Non si applicano agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% iscritti al primo anno le condizioni regolamentate dai successivi artt. 14 e 14.2.

ART. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

Per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea triennale, di laurea magistrale già specialistica e di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, **verrà assegnato in automatico** (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata elettronicamente) un "*bonus*" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.

Il "*bonus"* maturato e non fruito nel corso di laurea triennale per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito, di cui al precedente art. 6.3, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale già specialistica.

Per gli studenti che fruiscono del "*bonus*", il termine "**NC**" nel calcolo dell'indice di merito (**IM** nella formula dell'art. 9) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "*bonus*" dall'Azienda. I candidati, dunque, che risulteranno idonei per effetto dei "*bonus*" saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di "*bonus"*.

ART. 9 - INDICE DI MERITO

L'indice di merito **(IM)** viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K\times 12)-18):12\ ]\}+2$$

dove:

NC = *numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2007**;*
NCD = *numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6 del presente Bando;*
NCT = *numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;*
VM = *votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;*
K = *coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.*

ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE

10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 10.2., 10.3 e 10.4 e distinta in:

a) graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno;**
b) graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate avendo in conto i dati prelevati dagli archivi INPS e Università. I candidati che non risulteranno regolarmente iscritti a tutto il **31 dicembre 2007** o a tutto il **31 marzo 2008** a seconda della propria posizione universitaria (ex art. 1.1 del bando), o che potrebbero essere considerati "**ulteriore semestre**" (vedi art. 10.4), saranno inseriti nelle graduatorie provvisorie con lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2007/2008 ex art. 1.1 del bando**".

Ultimate le verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **richieste di modifiche** avverso i dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 11), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno tra l'altro inseriti:

a) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2007/2008 ex art.1.1 del bando**", che possono iscriversi entro il 31 dicembre 2007 o entro il 31 marzo 2008 o che si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 10.4;

b) candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

c) candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**" per i quali i dati di merito comunicati per la compilazione della graduatoria provvisoria siano stati modificati, in via autonoma, dall'Università, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza. Per questi candidati, gli Uffici provvederanno ad effettuare i necessari controlli per via informatica, a pubblicazione delle graduatorie definitive avvenuta. Nello stesso tempo anche i diretti interessati dovranno attivarsi presso il competente ufficio dell'Ateneo per far correggere eventuali errori. Se i controlli dovessero risultare favorevoli al candidato si provvederà a rimuovere la condizione di "*sospensione*"; in caso negativo gli interessati ne verranno a conoscenza ufficialmente solo in sede di pubblicazione delle graduatorie riassestate.

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10.5), con eccezione dei candidati di cui al suddetto punto c) per i quali i 60 (sessanta) giorni iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie riassestate.

Al termine delle verifiche finalizzate alla rimozione delle diverse ipotesi di "**Idoneità condizionata**", ed entro il **mese di aprile 2008,** sarà effettuato l'**assestamento** delle graduatorie definitive degli iscritti ad **anni successivi al primo** ed il primo **assestamento** della graduatoria unica definitiva degli iscritti al **primo anno.** Quest'ultima graduatoria sarà soggetta ad un ulteriore **assestamento** entro il **20 dicembre 2008**, successivamente alla verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2008.

I candidati che, nelle graduatorie definitive, si trovano collocati con "Idoneità condizionata" non riceveranno alcuna comunicazione di avvio del procedimento di esclusione o di modifica della propria posizione, nel momento in cui d'ufficio sarà accertato il superamento della "condizione" che aveva sospeso l'idoneità. A propria tutela i candidati devono autonomamente attivarsi presso gli Uffici universitari perché siano rimossi, entro la suddetta data di pubblicazione delle graduatorie riassestate, i motivi che li hanno fatti collocare in posizione di "Idoneità condizionata". A graduatoria riassestata, ritualmente pubblicata, essi potranno tutelarsi presentando ricorso al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta).

Nel caso in cui ad uno studente venga revocata la borsa di studio o, benché assegnatario, non gli venga elargita per cause emerse successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive o delle graduatorie riassestate (vedi art. 19), sarà effettuata un'operazione di **scorrimento** per cui l'importo recuperato verrà corrisposto allo studente che in graduatoria occupa la posizione immediatamente successiva.

A prescindere da quanto sopra, i criteri che soprintendono alla redazione delle graduatorie sono quelli indicati nei successivi articoli.

10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Ogni tipo di graduatoria, così come individuata al precedente art. 10.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale già specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 5. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.2.1 vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di "**tipo A**", almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di "**tipo B**" ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di "**tipo C**". Per l'individuazione dei tipi di corso si veda l'art. 6.1.

Dopo la verifica in automatico dei crediti conseguiti al 30 novembre 2008 dagli iscritti ai primi anni, le somme eventualmente recuperate per mancato conseguimento del requisito di merito saranno assegnate agli studenti che nella graduatoria unica di riferimento sono collocati in posizione più arretrata.

10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 9) e di numero crescente di "bonus" assegnato (vedi art. 8).

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:

a) alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente (per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.2.1 la condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare è pari a zero);
b) agli idonei beneficiari al concorso per l'anno 2006/2007 (l'avvenuto conseguimento della borsa presso altre sedi sarà accertato d'ufficio, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria);
c) agli idonei non beneficiari al concorso per l'anno 2006/2007;
d) infine, al più giovane di età.

Per gli studenti che fruiscono del "bonus" (art. 8), il termine "**NC**" nel calcolo dell'indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Azienda. I candidati che dunque risulteranno idonei per effetto dei "bonus" saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizioni successive a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

L'esempio che segue chiarisce i criteri fin qui esposti:

RAGGRUPPAMENTO **ANNO IMMATRICOLAZIONE 2005 – CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE"**			
Candidato	*Posizione in graduatoria*	*Indice di merito conseguito*	*bonus*
Tizio	**1**°	3,000	0
Caio	**2**°	2,000	0
Mevio	**3**°	2,000	1
Sempronio	**4**°	1,7	12

10.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD "ULTERIORE SEMESTRE" O IMMATRICOLANDI A LAUREA MAGISTRALE GIÀ SPECIALISTICA

I candidati che, alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, sulla base dell'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1), potrebbero, alternativamente, continuare a frequentare il corso di laurea triennale in qualità di iscritti ad "*ulteriore semestre*" o laurearsi ed iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale già specialistica, e che risultano idonei nelle graduatorie degli "**iscritti agli anni successivi al primo**", vengono inseriti in automatico dal software utilizzato per l'espletamento del concorso anche nella graduatoria unica degli "**iscritti al primo anno**". In entrambe le graduatorie questi candidati saranno inseriti con lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2007/2008 ex art.1.1 del bando**". Tale criterio non si applica ai candidati di corsi di laurea triennale istituiti presso altri Atenei diversi dal "Federico II" che intendano, una volta laureati, iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale già specialistica istituito presso l'Ateneo "*Federico II*".

Se i candidati con "**Idoneità condizionata**" di cui sopra entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007:

1. si laureano e al 31/03/2008, data ultima della sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007, non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale già specialistica per l'a.a. 2007/2008, **vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge perché non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio;**
2. si laureano e intendono proseguire negli studi, **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea magistrale già specialistica per l'a.a. 2007/2008 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007 (entro il 31/03/2008).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a scadenza quindicinale, l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea magistrale già specialistica e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria unica degli idonei "**iscritti al primo anno**". Questi candidati, qualora risultassero assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 10.6), potranno ricevere immediatamente anche l'acconto della borsa (vedi art. 14).
3. non si laureano e rientrano come idonei nella graduatoria degli "**iscritti ad anni successivi al primo**", **devono regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2007/2008 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007 (entro il 31/03/2008).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a far data dal 01/04/2008, l'avvenuta iscrizione ad un ulteriore semestre di un corso di laurea triennale e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria degli "**iscritti ad anni successivi al primo"**. Una volta effettuati tali controlli, l'Ufficio provvederà, inoltre, a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 10.6).

10.5 - PUBBLICAZIONE

Ogni tipo di graduatoria sarà pubblicato esclusivamente sul sito *www.adisufederico2.it.* secondo scadenze diversificate.

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro il **29 ottobre 2007**.

Le graduatorie **definitive** saranno pubblicate entro il **30 novembre 2007**. Queste graduatorie potranno includere nominativi di studenti ai quali è attribuito lo status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2007/2008 ex art. 1.1 del bando**" e/o lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**". Tale status sarà rimosso nei tempi e nei modi indicati nei precedenti artt. 10.1 e 10.4.

Le graduatorie **riassestate** " **prima unica degli iscritti al primo anno**" e "**anni successivi al primo"** saranno pubblicate entro il **mese di aprile 2008**, al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle condizioni di verifica delle idoneità di cui sopra.

La **graduatoria riassestata** "**seconda unica degli** "**iscritti al primo anno**" sarà pubblicata entro il **20 dicembre 2008**, al termine, cioè, delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2008.

10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI

Gli assegnatari, a favore dei quali verrà disposto il pagamento delle rispettive quote spettanti delle borse di studio, saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi concretamente accreditati e, quindi, disponibili in cassa, in rapporto agli iscritti all'Università per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2007.

L'operazione di riparto garantirà l'assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale già specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, compresi quelli della SICSI e di dottorato di ricerca , con l'esclusione di quelli di area medica ex d.lgs. n. 368/1999.

Per poter sapere se si conseguirà o meno l'importo della borsa di studio (se, in altre parole, ci si potrà considerare "*assegnatari*") gli studenti collocati nelle graduatorie dovranno confrontare la propria posizione in graduatoria con il numero di borse di studio assegnato alla propria graduatoria.

ART. 11 – RETTIFICHE E RICORSI

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, che sarà effettuata entro il **29 ottobre 2007**, è possibile fare richiesta di rettifica dei dati prelevati negli archivi INPS e Università.

La rettifica dei dati di merito va richiesta entro e non oltre **il 13 novembre 2007** all'***Ufficio Miglioramento Servizi per gli Studenti della "Federico II"***, competente in via esclusiva in materia di carriera universitaria; l'inoltro di tale richiesta deve essere effettuato compilando un apposito modello, reperibile sul sito dell'Azienda alla voce "*sportello on-line*", che costituisce il contenuto di un messaggio di posta elettronica inoltrato direttamente all'indirizzo telematico **ufficio.mss@unina.it**. In mancanza, l'Azienda terrà conto dei dati prelevati dagli archivi universitari sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

Per chiedere rettifiche dei dati di reddito, qualunque sia la finalità di tale operazione, il candidato deve rivolgersi all'Ufficio presso il quale ha richiesto l'attestazione ISEE (vedi art. 4) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione. I dati rettificati, infatti, devono essere sottoscritti entro il **13 novembre 2007** richiedendone l'immediata trasmissione agli archivi INPS. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell'attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni ed altri), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Adisu, mediante apposito modello reperibile sul sito dell'Azienda alla voce "*sportello on-line*". In mancanza, l'Azienda terrà conto dei dati

presenti negli archivi INPS al 15 ottobre 2007 (art. 4), sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

Avverso la graduatoria definitiva si potrà ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della stessa.

ART. 12 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI- BENEFICI

12.1 – IDONEI ASSEGNATARI

Per i **vincitori (o assegnatari) del concorso** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, v. art. 10.6) si prevede:

a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 3;
b) l'assegnazione di un posto-alloggio a prezzo politico (vedi art. 13.1) nelle residenze universitarie, se disponibile;
c) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.2);
d) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi art. 13.3);
e) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge 24/12/1993, n. 537 (vedi art. 17);
f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata in automatico secondo i criteri stabiliti al successivo art. 17).

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

12.2 - IDONEI NON ASSEGNATARI

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:

a) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati e di cui all'art. 5, comma 2 legge n. 537/1993 cit.
b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne richiesta, secondo quanto precisato al successivo art. 17);
c) l'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari, nei limiti delle disponibilità (vedi art. 13.1);
d) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.2).

ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI

Allo studente idoneo assegnatario o non assegnatario competono, a seconda dei casi, i servizi di seguito indicati.

13.1 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI

Il vincitore di borsa di studio fruisce di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, ai seguenti costi:

- **€ 1.800,00** (milleottocento/00) annui o frazioni mensili per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi a distanza adeguata dalla sede universitaria);
- **€ 1.200,00** (milleduecento/00) annui o frazioni mensili per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti o senza servizi in camera, ecc.).

Le *camere o i posti letto* saranno assegnati in via prioritaria agli studenti degli anni successivi al primo che, essendo risultati idonei, ne risultino già assegnatari per l'a.a. 2006/07. Per questi ultimi, se idonei non assegnatari, il servizio alloggio è gratuito.

Gli alloggi residui saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno. Nel procedere all'assegnazione, effettuata sulla base della posizione in graduatoria, si privilegerà la minore distanza dalla Facoltà di appartenenza.

L'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari è possibile nei limiti delle disponibilità registrate dopo l'assegnazione dei posti-letto ai vincitori.

Lo studente dovrà dare riscontro entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del posto alloggio, a pena di decadenza dal diritto di fruirne.

L'ammissione di studenti abitualmente residenti in Comuni della Campania distanti a meno di km. 30 dalla sede universitaria (con esclusione dei residenti nelle isole), ma pur sempre in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'ammissione al presente concorso:

a) è subordinata all'esaurimento delle assegnazioni ai vincitori del concorso con residenza abituale posta a distanza superiore ai km. 30 (trenta) soprindicati;
b) non conferisce loro lo status di "*fuori sede*";
c) non è consentita a coloro che risiedono nei comuni confinanti con quello della sede universitaria, salvo eventuali eccezioni da valutare caso per caso.

L'ammissione alle residenze è, comunque, subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione alle norme regolamentari può comportare anche l'espulsione dalla residenza.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera anche dagli effetti personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente dagli studenti del primo anno secondo le istruzioni che saranno a suo tempo indicate; ai "*fuori sede*" assegnatari, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio.

L'ammissione nelle residenze degli studenti in situazione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, prescinde da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza in chilometri dal luogo di residenza ma non comporta automaticamente l'attribuzione dello status di "*fuori sede*".

13.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI – RIMBORSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per gli **studenti del primo anno idonei ma non assegnatari,** in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 1,50 per un pasto tradizionale completo e a € 1,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli **studenti assegnatari** di borsa di studio, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito se studenti "*in sede"* ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se "*pendolari*" o "*fuori sede*".

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima - pari a € 2,50 per un pasto tradizionale completo e a € 2,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva se iscritti agli anni successivi al primo e ai corsi di "**tipo C"** (vedi art. 6.1). Se iscritti ai primi anni dei corsi di **tipo "A"** e **"B",** tale obbligo vige fino alla pubblicazione della graduatoria riassestata. Coloro tra i tipi di candidati soprindicati che a conclusione del concorso risulteranno definitivamente idonei riceveranno, al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 17), il rimborso della differenza tra quanto da loro anticipato dalla data di partecipazione al concorso e quanto effettivamente da loro dovuto.

Gli studenti che saranno collocati nelle graduatorie in una delle condizioni di "**Idoneità condizionata**" di cui al precedente art. 10.1. comma 3 lett. *a)* e lett. *c)* corrisponderanno la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

13.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a **€ 100,00** (cento/00) per i paesi europei ed a **€ 500,00** (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dalle singole Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario.

Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.14, la documentazione correlata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

ART. 14 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO. RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno erogati **a tutti gli idonei assegnatari** anticipi di quote delle borse di studio nei limiti della disponibilità di fondi.

Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale già specialistica la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2008**, di un livello minimo di merito di **20 crediti** per i corsi organizzati in periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di **10 crediti** per gli altri (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001).

Per i candidati che si trovano nello status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2007/2008 ex art. 1.1 del bando**" o in quello di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**" (vedi art. 10.1 comma 3 lett. *a* e *c*) è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con il trasferimento di graduatoria.

Esempio: *coloro che risultano vincitori (ovvero assegnatari) nella graduatoria degli anni successivi al primo potrebbero finire con l'essere classificati soltanto idonei in quella degli iscritti ai primi anni, compilata esclusivamente sulla base del reddito. In questa evenienza, dunque, la posizione potrebbe mutare in maniera significativa.*

Tuttavia le posizioni degli studenti iscritti ad "*ulteriore semestre*" di tutti i corsi di laurea saranno rivisitate a cadenza quindicinale e, accertata la situazione di diritto venutasi a determinare, si procederà d'ufficio ad inserire gli interessati nella graduatoria di appartenenza alla luce dei dati reperiti, erogando le somme di eventuale spettanza.

Esempio: *uno studente che a gennaio risulterà laureato ed iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale già specialistica per l'anno accademico 2007/2008 sarà depennato dalle graduatorie degli studenti degli "anni successivi al primo" e la sua posizione diventa definitiva nella graduatoria degli "iscritti al primo anno" e, se vincitore, gli sarà accreditato l'eventuale acconto di cui nel frattempo avranno già fruito i suoi colleghi la cui situazione si è già definita.*

Anche lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**" comporta il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con la verifica dei dati di merito.

Per gli studenti iscritti all'"*ulteriore semestre*" dei corsi di laurea magistrale già specialistica e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, sarà bloccata la corresponsione di ogni acconto fino all'eventuale data di conseguimento della laurea, ovvero fino al 31 marzo 2008 (vedi art. 1.1 lettera 1.a).

14.1 - INCASSO DELLE SOMME

L'importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo presentando, di norma, il libretto universitario valido se disponibile, un documento di riconoscimento e l'avviso di pagamento se pervenuto.

Ogni comunicazione relativa all'argomento sarà pubblicata sul sito dell'Azienda e data all'interessato via e-mail o SMS, se possibile.

14.1.1 – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE

Gli importi erogati a qualsiasi titolo (borsa di studio, contributo per mobilità internazionale, premio laurea, rimborso tassa regionale e/o rimborso servizio ristorazione) che non vengono riscossi entro la seconda eventuale emissione di durata annuale saranno incamerati dall'Azienda e destinati ad altri studenti che seguono nella graduatoria di appartenenza.

14.2 – RESTITUZIONE DELL'ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al "primo anno" di corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico e laurea magistrale già specialistica che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il **30 novembre 2008**, sono tenuti al rimborso della quota di borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione e restituzione. La restituzione deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 14233803 intestato ad "A.DI.S.U. Ateneo Federico II" indicando nella causale la dicitura "Restituzione quote B.S. 2007/2008". In caso di inadempienza, alla fine del mese di **gennaio 2010** saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso.

Gli studenti in condizione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, nei casi di cui al 1° comma del presente articolo, sono esonerati dalla restituzione.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Per godere dei vantaggi previsti, ogni singola categoria di candidati deve far pervenire agli Uffici dell'Azienda la documentazione di cui ai successivi punti del presente articolo **a pena di decadenza dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato** (art. 19 sub *h*) o, a seconda dei casi, di **esclusione dal concorso**.

Allo scadere delle date indicate nei singoli punti, **da intendersi improrogabili a tutti gli effetti**, le somme non utilizzate per i fini per i quali gli interessati dovrebbero produrre la documentazione di riferimento, rientreranno nel coacervo complessivo da distribuire tra gli idonei.

La documentazione, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del candidato e da apposito modulo "*Istanze varie*" reperibile alla voce "*Utilità/Modulistica*" del sito **www.adisufederico2.it** compilato in ogni sua parte, deve pervenire all'Azienda:

a) via fax, selezionando il numero: **081 7603249** o, alternativamente,

b) a mezzo posta raccomandata AA. RR. da inviare a: A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", Via A. De Gasperi, n. 45 80133 - Napoli, o ancora,

c) di persona o per mezzo di propri incaricati presso i seguenti punti Adisu:

- **ARCHITETTURA - SCIENZE POLITICHE - MEDICINA VETERINARIA**
  c/o ex Biblioteca Stanford: via Mezzocannone, 8 e via Paladino, 39 - Napoli;
- **GIURISPRUDENZA - LETTERE E FILOSOFIA - SOCIOLOGIA - SCIENZE MM.FF.NN.** (con esclusione di Matematica e Fisica)
  c/o ex Biblioteca Stanford: via Mezzocannone, 8 e Via Paladino, 39 - Napoli;
- **INGEGNERIA**
  c/o Residenza "A. Paolella": via Tansillo, 28 – Napoli;

- **ECONOMIA E COMMERCIO - SCIENZE MATEMATICHE E FISICA**
  c/o Ufficio S.I.S. (Servizio informazione studenti) nel complesso universitario di Monte S. Angelo – Napoli;
- **MEDICINA E CHIRURGIA - FARMACIA**
  c/o II Policlinico: via Pansini, 5 - Napoli (presso Clinica Oculistica Edificio 14/E);
- **SCIENZE AGRARIE E SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI**
  c/o Residenza universitaria "G. Medici": Via Università, 133 - Portici (NA);

15.1 - CANDIDATI "FUORI SEDE"

Il *"fuori sede"* deve esibire, entro e non oltre le **ore 12.00** del **13 novembre 2007**:

a) contratto di locazione ad uso abitativo per almeno mesi dieci nell'anno accademico 2007/2008, ritualmente registrato; se il candidato fruisce di un contratto con scadenza nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, comunque, nell'anno accademico 2007/2008 completi il periodo di mesi 10 (dieci), temporaneamente sarà valida la copia dell'avvenuta richiesta di registrazione del contratto di fitto;
b) una copia autentica dell'avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatore, copia del documento di identificazione di quest'ultimo;
c) certificato comunale di distanza chilometrica tra il Municipio di residenza e la Casa comunale della sede universitaria.

I candidati in possesso di un contratto di locazione ritualmente registrato che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2007/08, devono produrre, entro e non oltre **il 21 settembre 2007**, copia di detto contratto; agli interessati sarà attribuito lo status di "*Fuori Sede con riserva*", fino al mese di luglio 2008, data che consente di coprire l'intero periodo di dieci mesi, senza soluzione di continuità a far data da settembre 2007. In attesa della regolarizzazione della pratica, se risulterà assegnatario di borsa di studio, riceverà un acconto pari a quello da pendolare.

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

Agli aspiranti "fuori sede" che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 13 novembre 2007, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda (www.adisufederico2.it) a far data dal 14 novembre 2007 a tutto il **23 novembre 2007**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell'anno d'imposta 2006 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente art. 5.2.1, dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2006 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2006, prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.), pena l'**esclusione dal concorso**.

15.3 - CANDIDATI CD. "AUTONOMI"

Lo studente che si è dichiarato "autonomo" dal nucleo familiare di origine (vedi art. 5.3) deve produrre entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**:

a) stato di famiglia storico;

b) i documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente od assimilato;

c) documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

I candidati figli di genitori separati o divorziati (vedi art. 5.5) devono fornire, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

Devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c. c.);
c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c. p. c.);
d) uno o entrambi i genitori siano decaduti dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei loro confronti i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile;
e) si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

15.5 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori (vedi art. 5.6) dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, certificazione atta a comprovare tale status. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

I candidati rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori nel corso dell'anno 2007 (vedi art. 5.6 comma 5) dovranno produrre la documentazione di cui sopra prima della pubblicazione della graduatoria definitiva entro la quale dovranno anche richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE aggiornata, senza cioè il genitore deceduto. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando.

15.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE

I candidati che fanno parte del nucleo familiare del genitore single (vedi art. 5.7) dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, stato di famiglia con indicazione dello stato civile del genitore con cui vivono e atto di nascita. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

15.7 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI

I candidati coniugati (vedi art. 5.8) dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, certificato di matrimonio.

Se separati legalmente o divorziati, dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

15.8 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati con status di "religioso in comunità" (vedi art. 5.9) dovranno produrre, entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007**, documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre entro le **ore 12,00** del **21 settembre 2007** anche documentazione comprovante tale condizione (vedi art. 5.9).

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è

esonerato dall'obbligo di cui sopra, relativamente alla situazione già documentata e laddove non siano intervenuti cambiamenti.

15.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

I candidati con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" (vedi art. 5.10) dovranno produrre, entro le **ore 12.00** del **13 novembre 2007**:

- il permesso di soggiorno per "asilo politico", rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

- la certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell'Interno su richiesta dell'interessato mediante apposita procedura amministrativa la cui domanda va fatta tramite la questura competente.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Agli aspiranti candidati con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 13 novembre 2007, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda (www.adisufederico2.it) a far data dal 14 novembre 2007 a tutto il **23 novembre 2007**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

15.10 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON-UE

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati al precedente art. 5.11, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare aperta nel Paese del candidato, viene valutata dall'Adisu "Federico II" ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regge il concorso.

Nel caso in cui i candidati appartengano a Paesi in cui non è possibile ottenere la documentazione certificata nei modi di cui al precedente comma, la stessa può essere presentata secondo i principi fissati dall'art. 33 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Altresì, le Autorità delle Nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 devono apporre "l'Apostille" (apposita timbratura scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante) sui documenti dalle stesse rilasciati.

La documentazione deve essere consegnata all'Adisu "Federico II" entro le **ore 12.00** del **13 novembre 2007** e deve attestare, a pena di **esclusione dal concorso**:

a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;

b) l'attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2006 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;
c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella documentazione;
d) patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, **a pena di esclusione dal concorso**.

Agli aspiranti candidati stranieri di Paesi UE e non UE che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 13 novembre 2007, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda (www.adisufederico2.it) a far data dal 14 novembre 2007 a tutto il **23 novembre 2007**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

15.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU

Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU) (vedi art. 5.12) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare improrogabilmente all'Azienda entro le **ore 12,00** del **13 novembre 2007**.

I Paesi BISU sono così individuati: **Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burckina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malati, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africa, Randa, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomon, Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia.**

La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale già specialistica, laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri.

In tal caso il suddetto ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del **30 novembre 2008**, non avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'art 14.2.

Agli aspiranti candidati stranieri di Paesi BISU che hanno possibilità di presentare la documentazione entro la data del 13 novembre 2007, cioè dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima delle definitive, l'informazione *ex* L. 241/90 circa la regolarità della documentazione presentata sarà data esclusivamente via web, sul sito dell'Azienda (www.adisufederico2.it) a far data dal 14 novembre 2007 a tutto il **23 novembre 2007**, periodo durante il quale tali aspiranti potranno avvalersi della facoltà di adeguare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Adisu.

15.12 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE

I candidati che abbiano ricongiunto la propria carriera universitaria dopo interruzione (vedi art. 6.7), dovranno produrre, entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007**, documentazione che indichi la durata del periodo di interruzione e che comprovi che durante tale periodo lo studente non abbia compiuto atti di carriera universitaria e non abbia versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici.

I suddetti candidati dovranno inoltre produrre, a seconda dei casi, entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007**, i seguenti documenti:

a) congedo militare di leva o del servizio civile;
b) certificato di nascita del figlio, nel caso di studentesse;
c) documentazione sanitaria d'infermità gravi e prolungate.

In mancanza di tale documentazione, l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, non verrà incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.

Il candidato che abbia già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" per l'a.a. 2006/07, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

15.13 – CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Il candidato in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (vedi art. 7) deve produrre, entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 6 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 3.2 non verrà corrisposto.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta condizione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Federico II" a partire dall'a.a. 2005/06, è esonerato dall'obbligo di cui sopra, laddove non siano intervenuti cambiamenti.

15.14 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre, entro le **ore 12.00** del **2 gennaio 2009**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici (art. 19 sub *h*):

a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;
b) la documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno e quella dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

15.15 – CANDIDATI RINUNCIATARI O DECADUTI CHE SI REIMMATRICOLANO

I candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi in anni accademici precedenti al 2007/08 (vedi art. 6.5), devono produrre, entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007**, il documento ufficiale dell'Università presso la quale ha rinunciato agli studi o è decaduto recante il riferimento dell'anno accademico di rinuncia o decadenza dagli studi.

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi nell'ambito della stessa "Federico II" e quelli che abbiano già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione ai concorsi banditi dall'Adisu "Federico II" a partire dall'a.a. 2005/06.

ART. 16 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI

La tecnologia informatica di cui l'Azienda è provvista, le convenzioni attivate con l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (SIATEL), l'Agenzia del Demanio e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia anche se all'insaputa degli stessi interessati.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni universitarie, delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'Adisu è tenuta a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'Adisu, per effetto dell'art. 23 L. n. 390 cit., dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi (art. 18 sub *m*).

In ogni caso gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991.

ART. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO

Gli aventi diritto (idonei assegnatari e non assegnatari) iscritti ad anni successivi al primo, in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, gli iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca di tutti gli anni di corso, riceveranno il rimborso della tassa regionale al momento dell'emissione del primo pagamento, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti iscritti al "primo anno" la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del livello minimo di merito entro il 10 agosto 2008 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) ovvero di 20 crediti entro il 30 novembre 2008, se iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale già specialistica e laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico.

Il rimborso delle tasse universitarie va richiesto, invece, all'Università cui l'Azienda invierà gli elenchi degli aventi diritto. L'Azienda pubblicherà detti elenchi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, sul sito *www.adisufederico2.it*. Non saranno inviate comunicazioni scritte via posta.

ART. 18 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati:

a) che non abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso entro le **ore 12.00** del **21 settembre 2007** (art. 1).

Sono esclusi dal concorso i candidati:

a) che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 5, 6 e 7 del bando;
b) che, nei termini previsti all'art. 1.1, non risulteranno iscritti all'Università per l'a.a. 2007/2008;
c) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;
d) che, effettuando trasferimenti e/o passaggi nell'ambito del "Federico II", non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;
e) che non avranno compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.2);
f) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *a*, *b*, *c*, *d* oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2 e 5.4 non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *e* ed *f*;
g) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2.1 e 5.11, non si siano attenuti a quanto disposto dal bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini di cui agli artt. 15.2 e 15.10;
h) che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguiti all'estero e

non riconosciuti in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2007/2008 (art. 6.3);

i) per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università **entro il 31/12/2007** la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 6.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del bando;
j) che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando (art. 6.5);
k) che, in seguito a variazione di carriera universitaria, si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono (art. 6.5);
l) che siano iscritti per l'anno accademico 2007/2008 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale (art. 6.6);
m) che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 16);
n) che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio (art. 20);
o) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o degli incrementi previsti per condizioni personali particolari, nonché decadono dalla possibilità di fruire di particolari condizioni di vantaggio i candidati che:

a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;
b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2007/08 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
c) si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2007/2008;
d) rinunceranno agli studi entro il 31 marzo 2009;
e) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico o di laurea magistrale già specialistica non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2008, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (artt. 6.2 e 14.2), con l'eccezione degli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
f) conseguano la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico nella sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2007/2008;
g) conseguano la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007 e non proseguano negli studi universitari (art. 10.4);
h) non avranno prodotto la documentazione richiesta *ex* artt. 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13 e 15.14 nei termini fissati dal Bando di concorso;
i) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite o il mancato accredito delle eventuali maggiorazioni cui si avrebbe avuto diritto se fossero state debitamente e tempestivamente documentate secondo quanto disposto dal precedente art. 15.

Gli interessati devono provvedere a restituire all'Azienda, a seguito di notifica del relativo provvedimento, le somme da loro dovute per i motivi di cui sopra. Fatto salvo quanto indicato all'art. 14.2 per gli studenti del primo anno, gli studenti degli anni successivi devono restituire l'importo in un'unica soluzione entro un mese dal verificarsi della situazione di decadenza o revoca. La restituzione deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 14233803 intestato ad "A.Di.S.U. Ateneo Federico II" indicando nella causale la dicitura "Restituzione quote B.S. 2007/2008". L'Azienda attiverà le procedure legali per il recupero forzoso in caso di inadempimenti.

ART. 20 - COMPATIBILITÀ

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196) INFORMATIVA.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. 196/03.

2. Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web www.adisufederico2.it in conformità della Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 45, tel. 081.760.31.11, fax 081.760.32.49, mail info.adisufederico2@unina.it.

4. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Annamaria De Rosa. In caso di aggiornamento del nominativo del responsabile ne verrà data comunicazione attraverso il sito web dell'Azienda.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991 e la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione Campania per l'a.a. 2007/2008, costituisce fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le norme del Bando sono inderogabili.

Responsabile del procedimento è la funzionaria sig.ra Annamaria De Rosa.

Il Foro di Napoli è competente in via esclusiva per ogni controversia.

Napoli, 23 luglio 2007

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Pasquino

IL PRESIDENTE
prof. Giuseppe Gentile

APPENDICE N. 1

ACCESSO AL MODULO/DOMANDA

Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:

a) Leggere con attenzione il Bando di concorso, stampare le pagine maggiormente utili (è possibile richiederne la stampa anche presso i punti Adisu se si è muniti di fogli A4 in numero sufficiente) per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line;

b) leggere con attenzione le FAQ e i documenti relativi al concorso pubblicati sul sito dell'Azienda http://www.adisufederico2.it;

c) accertarsi presso la propria Segreteria di Facoltà che l'iscrizione relativa ad anni accademici precedenti al 2007/2008 risulti regolarmente registrata;

d) accertarsi presso la propria Segreteria di Facoltà che la registrazione dei crediti conseguiti sia stata regolarmente effettuata (il certificato di merito storico non adempie allo scopo);

e) chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ed accertarsi che sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'Azienda entro il 15 ottobre 2007.

Il personale dell'Azienda non può fornire chiarimenti in ordine alle posizioni di merito e di reddito che competono esclusivamente alle Istituzioni universitarie di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Compilazione del modulo/domanda:

- collegarsi al sito www.adisufederico2.it
- cliccare su "*sportello on-line*" quindi "*domanda di partecipazione al concorso*";
- registrarsi;
- stampare il "*codice utente personale*" visualizzato sullo schermo al termine della registrazione. Lo stesso è utile per la prima "*login*" e per l'abilitazione ad effettuare eventuali modifiche e sarà anche inviato, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nel modello di registrazione;
- per accedere alla compilazione del modulo, dopo essersi registrati cliccare su "*login*", e dopo aver inserito le credenziali di accesso ("*codice fiscale", "password"* e *"codice utente"*), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che costituisce la domanda di partecipazione e contiene tutti i dati inseriti.

Elemento di garanzia di partecipazione:

Cliccando su "conferma" nella pagina successiva alla "scheda/domanda BS" la procedura di inserimento dei dati si conclude e il sistema registra il modulo/domanda in entrata, apponendo nella parte in alto a destra della scheda/domanda BS il numero di protocollo, la data di prima conferma e la data di ultima conferma, e rispedendo quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Azienda ed è stata regolarmente registrata e protocollata.

Stampa della scheda/domanda BS:

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS, a fini di personale archiviazione, da esibire in eventuali controversie si deve:

1) **tornare in** "*Homepage*" di *"sportello on-line"*
2) **cliccare su** "*visualizza e stampa scheda/domanda di partecipazione*"
3) **inserire** le credenziali di accesso ;
4) **stampare la scheda/domanda BS che reca in alto a destra la data di registrazione e protocollo**.

Qualsiasi domanda di partecipazione che dovesse essere inviata dopo la scadenza del **21 settembre 2007** recherà, in alto a destra, oltre alla data e al numero di protocollo, anche la dizione "**FUORI TERMINE**" per cui sarà contestualmente archiviata in quanto non ammissibile.

Modifica dei dati:

La modifica dei dati inseriti nel modulo/domanda già confermato sarà consentita fino alle ore 12.00 del 21 settembre 2007 e va effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- collegarsi al sito www.adisufederico2.it
- cliccare su "*sportello on-line*" quindi "*domanda di partecipazione al concorso*";
- cliccare su "*login*", e dopo aver inserito le credenziali di accesso ("*codice fiscale"* e *"password"*);
- cliccare su "*Borsa di Studio*", sullo schermo apparirà una finestra di dialogo nella quale bisogna cliccare su "**OK**";
- l'abilitazione alle modifiche del modulo/domanda verrà attivata inserendo il proprio "*codice utente"* e cliccando su "*conferma*";
- sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni già compilate del modulo/domanda confermato nelle quali sarà possibile modificare tutti i dati inseriti.

Ripetere le operazioni effettuate in fase conclusiva della prima compilazione e cioè cliccare su "*conferma*" nella pagina successiva alla visualizzazione della "*scheda/domanda BS*" in modo che la procedura di modifica dei dati si concluda.

Il sistema registra il modulo/domanda modificato in entrata, aggiornando la data di ultima conferma posta nella parte in alto a destra della "*scheda/domanda BS*" e rispedendo quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. L'interessato ha così la prova che le modifiche apportate alla sua domanda di partecipazione al concorso sono pervenute all'Azienda.

Il modulo/domanda non confermato dal candidato dopo l'inserimento delle modifiche, verrà confermato automaticamente dal sistema allo scadere del termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso rendendo, quindi, definitive le eventuali modifiche apportate.

APPENDICE N. 2

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA

La compilazione del modulo on-line, grazie anche alla sua semplicità, non dovrebbe costituire un problema per nessuno dei candidati; tuttavia si ritiene opportuno fornire qualche indicazione per ogni singolo modello:

mod. BS/1 "REGISTRAZIONE" - Va fatta da tutti i candidati e va ripetuta anche se è stata già effettuata per il concorso B.S. 2006/2007, trascrivendo il codice fiscale in caratteri stampatello maiuscolo ed in maniera esatta, controllandone la composizione sulla tessera rilasciata dalle autorità finanziarie.

mod. BS/2 "DATI DI RECAPITO PER COMUNICAZIONE" – Inserire i dati richiesti tenendo conto che l'errata trascrizione dei dati di residenza impedisce agli interessati la ricezione degli avvisi di pagamento delle quote di borsa di studio.

mod. BS/3 "ISCRIZIONE UNIVERSITARIA" - RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE! Le graduatorie vengono elaborate sulla base dei dati prelevati dagli archivi dell'Università per cui il candidato deve assolutamente curare di fornire all'Azienda gli elementi esatti connessi alla sua iscrizione all'università. In mancanza rischia di non essere individuato.

mod. BS/4 "DICHIARAZIONI GENERALI" - Il modello è a disposizione di coloro che aspirano a maggiorazioni della borsa di studio. Lo stesso tipo di modello (**mod. BS/4S**) è a disposizione dei cittadini stranieri.

Fin qui i modelli comuni a tutti. A questo punto termina la compilazione dei modelli per i candidati con cittadinanza non italiana che potranno visualizzare la "*scheda/domanda BS*" e/o stamparla per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva. La navigazione, invece, prosegue per i candidati con cittadinanza italiana che sono tenuti a compilare, a seconda dei casi, i seguenti modelli:

mod. BS/5 "NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE" – RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE! I dati relativi alla situazione reddituale ed alla composizione del proprio nucleo familiare inseriti in questo modello, saranno utilizzati per definire le informazioni da richiedere nei modelli successivi ed i relativi documenti che il candidato dovrà produrre. Un'errata trascrizione di queste informazioni potrebbe pregiudicare l'esattezza dei dati forniti nella domanda di partecipazione.

mod. BS/6C2 "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI UN GENITORE" – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che :

a) il valore dell'I.S.R. è maggiore di zero
b) nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore

Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. BS/6C3 "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI" – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che :

a) il valore dell'I.S.R. è maggiore di zero
b) nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore

Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. **BS/6C4** "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI" – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che :

a) il valore dell'I.S.R. è uguale a zero
b) nel proprio nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori

Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. **BS/6C5A** "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI UN GENITORE" – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che :

a) il valore dell'I.S.R. è uguale a zero
b) nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore.

Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. **BS/6C5B** "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI" – Questo modello è visualizzato successivamente al mod.BS/6C5A. Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. **BS/6C6A** "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI" – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che :

a) il valore dell'I.S.R. è uguale a zero
b) nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore.

Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

mod. **BS/6C6B** "CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI" – Questo modello è visualizzato successivamente al mod.BS/6C6A. Indicare in questo l'opzione che caratterizza la propria situazione.

A questo punto verrà visualizzato il modello "*scheda/domanda BS*" che serve per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva.

APPENDICE N. 3

DATE DA RICORDARE

10 agosto 2007 termine utile per il conseguimento dei crediti (escluso il Bonus) ai fini del concorso (art. 6.3).

10 agosto 2007 termine utile per la convalida da parte della Facoltà di appartenenza dei crediti conseguiti, sempre entro tale data, all'interno di un progetto di mobilità internazionale (art. 6.3).

21 settembre 2007 data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso. Le domande che non saranno "*confermate*" entro le ore 12.00 verranno escluse dal concorso (artt. 1 e 18 comma 1 sub *a*).

21 settembre 2007 data ultima entro la quale i candidati provenienti da altri Atenei devono aver presentato la domanda presso l'Azienda afferente l'Ateneo di origine. Se prodotte in data successiva saranno escluse dal concorso perché "*fuori-termine*" (art. 1.1 punto a)).

21 settembre 2007 data di scadenza per la presentazione, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 18 sub *g*), dei documenti da parte dei candidati il cui nucleo familiare nel 2006 abbia prodotto solo redditi fiscalmente non dichiarabili (artt. 5.2.1 e 15.2).

21 settembre 2007 data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio (art. 19 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:

- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.3 e 15.3);
- Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.5 e 15.4);
- Orfani di uno o di entrambi i genitori (artt. 5.6 e 15.5);
- Figli di genitore single (artt. 5.7 e 15.6);
- Coniugati, separati o divorziati (artt. 5.8 e 15.7);
- Con status di "*religioso in comunità*" (artt. 5.9 e 15.8).

21 settembre 2007 data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di merito per la borsa di studio (art. 19 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:

- che abbiano in passato effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dal "Federico II" (artt. 6.5 e 15.15);
- che ricongiungono la carriera dopo interruzione (artt. 6.7 e 15.12);
- in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (artt. 7 e 15.13). In mancanza di documentazione questi candidati decadono anche dai benefici aggiuntivi alla borsa di studio (artt. 3.2 e 15.13).

21 settembre 2007 data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio (art. 19 sub h), della documentazione dovuta dai candidati fuori sede in possesso di un contratto di locazione il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2007/08 (art. 15.1).

15 ottobre 2007 data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4).

29 ottobre 2007 data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.5).

13 novembre 2007 data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio (art. 19 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:
- con status di "*rifugiato politico*" *o* "*apolide*" (artt. 5.10 e 15.9);
- con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.12 e 15.11).

13 novembre 2007 data di scadenza per la presentazione, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 18 sub *g*), dei documenti da parte dei candidati con cittadinanza di paesi UE (diversi dall'Italia) e NON UE (artt. 5.11 e 15.10).

13 novembre 2007 data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio (art. 19 sub h), della documentazione dovuta dai candidati fuori sede (artt. 2.3 e 15.1).

13 novembre 2007 termine ultimo entro il quale devono essere sottoscritte le eventuali rettifiche apportate alla dichiarazione ISEE (art. 11).

13 novembre 2007 termine ultimo per l'inoltro della richiesta di rettifica dei dati di merito all'Ufficio Miglioramento dei Servizi della "Federico II" (art. 11).

13 novembre 2007 termine ultimo per la trasmissione delle domande di partecipazione al concorso prodotte presso altri Enti da parte di candidati provenienti da Atenei diversi da quello afferente all'Adisu Federico II (artt. 1.1 e 18 sub *c*).

23 novembre 2007 termine ultimo per l'eventuale integrazione della documentazione presentata da parte dei candidati:
- fuori sede (art. 15.1);
- con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" (art. 15.9);
- con cittadinanza di Paese UE (diversi dall'Italia) e NON UE (art. 15.10);
- con cittadinanza di Paesi BISU (art. 15.11).

23 novembre 2007 data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso**, da parte di candidati provenienti da Atenei diversi da quelli afferenti all'Adisu Federico II (artt. 1.1 e 18 sub *c*).

25 novembre 2007 termine ultimo, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 18 sub *d*), per i candidati che effettuano trasferimenti e/o passaggi nell'ambito del "Federico II" (art. 1.1 comma 4), per definire la propria posizione con riferimento agli atti di carriera universitaria ed a quelli amministrativi, compreso il versamento della tassa regionale.

30 novembre 2007 data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 10.5). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il TAR Campania avverso le graduatorie definitive (art. 11).

31 dicembre 2007 data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** (artt. 1.1, 18 sub *b*) tutti i candidati devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2007/2008 ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.1 punti 1), 2) e 3).

31 dicembre 2007 termine ultimo, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 18 sub *i*), per i candidati che effettuano trasferimenti da altro Ateneo (art. 1.1 comma 2) o variazione di carriera (art. 6.5) per definire la propria posizione con riferimento agli atti di carriera universitaria ed a quelli amministrativi, compreso il versamento della tassa regionale.

31 marzo 2008 data ultima entro la quale i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.1 punti 1), 2) e 3) devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2007/2008 (artt. 1.1, 18 sub *b*).

15 aprile 2008 termine ultimo entro il quale devono essere reperibili negli archivi universitari i dati relativi all'avvenuta iscrizione al primo anno di laurea magistrale o all'ulteriore semestre, **a pena di esclusione dal concorso** (artt. 10.4 e 18 sub *b*).

30 aprile 2008 data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie riassestate "prima unica degli iscritti al primo anno" e "anni successivi al primo" (art. 10.5).

10 agosto 2008 data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 10 oppure 20 crediti, a seconda dei casi previsti dal bando, per la corresponsione della seconda rata della borsa di studio (art. 14).

30 novembre 2008 data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 20 crediti necessari per non essere obbligati a restituire l'anticipo conseguito (artt. 14.2 e 19 sub *e*).

20 dicembre 2008 data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria riassestata "seconda unica degli iscritti al primo anno" (art. 10.5).

02 gennaio 2009 data ultima per la presentazione della documentazione utile all'erogazione dell'integrazione della borsa per progetti di mobilità internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo. Le somme non utilizzate saranno assegnate ai candidati in posizione immediatamente successiva in graduatoria (artt. 15.14 e 19 sub h).

15 aprile 2009 data di interrogazione degli archivi universitari per la corresponsione dei contributi cd. "*premio di laurea*" ai candidati che non ne abbiano ancora usufruito dopo la pubblicazione delle graduatorie. Le somme non utilizzate saranno impiegate nuovamente a favore dei candidati idonei (art. 3.2).